

***POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI SGR.p.A. o in forma
abbreviata***

POLIS FONDI SGR.p.A.



RELAZIONE ANNUALE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

ANNO 2004

Premessa

Ai sensi del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana Spa e delle relative Istruzioni, al fine di garantire un buon funzionamento del mercato ed una corretta ed adeguata informativa societaria le società di gestione di fondi chiusi quotati sono tenute a fornire un'informativa con cadenza annuale sul proprio sistema di corporate governance e sull'adesione eventuale al codice di autodisciplina adottato dalle associazioni di categoria.

Nel dicembre 2002 il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi Sgr.p.A. ha deliberato la propria adesione con modifiche al Protocollo di Autonomia promosso dall'Associazione di categoria Assogestioni.

Le regole contenute in tale Protocollo sono volte principalmente a limitare e circoscrivere le situazioni di conflitto di interesse, ad assicurare la gestione dei fondi secondo criteri di buona amministrazione, efficienza ed economicità nell'interesse dei sottoscrittori del fondo gestito dalla società.

Sezione I

Struttura di governance della società

Polis Fondi Sgr.p.A. (di seguito anche la società) ha un sistema di governance tradizionale.

La società svolge funzioni di promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, diritti reali immobiliari e/o in partecipazioni in società immobiliari.

La Società può gestire più fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi anche diversificati nella loro specializzazione.

Allo stato la società gestisce un solo fondo immobiliare di tipo chiuso denominato Polis avente un patrimonio originario di 258 milioni di Euro.

Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie che la legge riserva alla sua competenza. Il vigente statuto non demanda a quest'organo la decisione su ulteriori argomenti.

La validità di costituzione, il diritto di intervento e di rappresentanza, l'oggetto e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sono regolati da norme ordinarie di legge.

L'assemblea è convocata presso la sede della Società o anche in luogo diverso, purché in Italia.

La prassi sinora seguita dal Consiglio di Amministrazione è sempre stata nel senso di:

- facilitare la più ampia partecipazione all'Assemblea da parte degli azionisti
- garantire la comunicazione agli azionisti in sede assembleare delle informazioni sulla società;
- promuovere la partecipazione all'Assemblea di tutti gli amministratori.

Tenuto conto del limitato numero di azionisti, non si è ritenuto di adottare un regolamento Assembleare.

In data 26 aprile 2004 si è tenuta l'annuale l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Inoltre in data 23 settembre 2004 si è tenuta un'Assemblea Straordinaria per l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni

inderogabili di cui al Dlgs 17 gennaio 2003 n. 6, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37.

Nomina e remunerazione degli Amministratori e Sindaci

Gli amministratori rimangono in carica per il periodo, non superiore a tre anni, stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Ad eccezione del Presidente, che è peraltro munito di ampi poteri di rappresentanza della società (e percepisce uno specifico compenso) tutti gli amministratori sono retribuiti solo sulla base di un compenso a gettone in relazione alla partecipazione ai Consigli di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Non sono previste particolari modalità per le proposte di nomina dei Sindaci.

In occasione della nomina di un nuovo amministratore o del rinnovo del Consiglio nel suo complesso, vengono raccolte informazioni su ciascun candidato e viene inoltre richiesto il rilascio della documentazione prevista dalla normativa e, se del caso di un' autocertificazione che qualifichi il soggetto come indipendente.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per essi dalla normativa vigente.

Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto di Polis Fondi Sgr.p.A. prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di amministratori compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 19 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da 15 membri incluso il Presidente.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al o agli Amministratori Delegati, se nominati. La rappresentanza della Società può essere inoltre conferita al o ai Direttori Generali, al o ai dirigenti e ai procuratori, se nominati nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia per l'ordinaria, sia per la straordinaria amministrazione della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti

gli atti che esso ritenga opportuni, necessari o strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la Legge riserva espressamente all'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, è devoluta l'attuazione dei criteri stabiliti dal Regolamento di Gestione del fondo gestito dalla Società per la scelta degli investimenti.

Nell'ambito dell'attività di gestione del fondo il Consiglio di Amministrazione per le valutazioni tecniche in ordine alle scelte di investimento immobiliare si avvale di un Comitato Tecnico Consultivo composto da esperti del settore immobiliare e finanziario.

Il compito precipuo di tale Comitato è quello di analizzare le proposte di investimento e disinvestimento sottoposte alla sua attenzione dal Direttore Generale della società e di formulare pareri comunque non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato inoltre fornisce periodicamente indicazioni sulle opportunità e indirizzi di investimento.

Si segnala che nel corso dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2004 il Comitato Tecnico Consultivo si è riunito n. 5 volte.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più amministratori, anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Le norme per il funzionamento del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio può conferire nei limiti consentiti dalla vigente disciplina e dagli Organi di Vigilanza deleghe gestionali a soggetti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per Statuto almeno due volte l'anno.

Nel corso dell'anno 2004 il Consiglio si è riunito 9 volte.

Per l'esercizio in corso si prevede una frequenza delle riunioni sostanzialmente analoga a quella registrata per l'esercizio precedente.

In occasione delle riunioni di Consiglio vengono fornite agli amministratori, con ragionevole anticipo, la documentazione e le informazioni necessarie per consentire agli stessi di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

La nomina del Consiglio di Amministrazione in carica (vedi tabella allegata alla presente relazione), previa determinazione del numero dei componenti, loro durata in carica e determinazione del relativo compenso, nonché la nomina in seno ad esso del Presidente, è

avvenuta in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci in data 26 aprile 2004 per il triennio 2004-2005-2006.

Il Consiglio ha attribuito proprie competenze al Presidente ; dal 26 aprile 2004 non vi sono altri Consiglieri cui siano state attribuite deleghe dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha inoltre deliberato di conferire al Direttore Generale deleghe articolate per materia ed esercitabili con firma libera. In alcuni casi sono previsti limiti di spesa.

In sintesi i poteri delegati attengono a :

PRESIDENTE

- contrattualistica
- gestione societaria
- gestione finanziaria
- gestione amministrativa e fiscale
- rappresentanza giudiziale

I poteri con limite di spesa e/o nei limiti fissati dalle linee guida del Consiglio di Amministrazione sono:

- effettuare operazioni di investimento e/o disinvestimento, in conto proprio e per conto dei fondi gestiti, in strumenti finanziari e in valute, a breve, medio e lungo termine, nell'ambito delle linee guida fissate dal Consiglio di Amministrazione;

- compiere qualsiasi operazione a debito e a credito sui conti correnti della società, o dei fondi da essa gestiti, nei limiti dei fidi concessi; richiedere, trarre, girare, esigere assegni bancari e circolari, vaglia, buoni e assegni postali e telegrafici; effettuare bonifici e trasferimenti di somme di denaro a terzi, restando inteso che ciascuna delle operazioni a debito non potrà essere di valore superiore a euro 200.000;

DIRETTORE GENERALE

- contrattualistica
- gestione societaria
- gestione finanziaria
- gestione amministrativa e fiscale
- rappresentanza giudiziale
- poteri per compiere atti necessari in caso di urgenza da sottoporre al Consiglio successivo per ratifica

I poteri con limite di spesa sono:

- *compiere qualsiasi operazione a debito e a credito sui conti correnti della società, o dei fondi da essa gestiti, nei limiti dei fidi concessi; richiedere, trarre, girare, esigere assegni bancari e circolari, vaglia, buoni e assegni postali e telegrafici; effettuare bonifici e trasferimenti di somme di denaro a terzi, restando inteso che ciascuna delle operazioni a debito non potrà essere superiore a 100.000 euro. Tale limite non si applica per le disposizioni di pagamento di imposte, tasse e contributi in favore delle amministrazioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonchè per i trasferimenti tra i vari conti correnti della società o tra quelli della società e quelli dei fondi da essa gestiti;*

- **stipulare, modificare, recedere, risolvere, anche per inadempimento, contratti di locazione immobiliare sia attiva che passiva o comunque aventi ad oggetto il godimento di beni immobili, per una durata non ultranovennale, sia per gli uffici della società che in relazione agli immobili rientranti nel patrimonio dei fondi gestiti dalla società purché di importo non superiore ad euro 500.000 su base annua per contratto;*

**per quanto attiene agli atti indicati al punto precedente il direttore generale dovrà riferirne per comunicazione nel primo consiglio di amministrazione successivo, fermo restando che comunque nella selezione del conduttore – e soprattutto per i contratti che prevedano un canone annuo superiore ad euro 200.000,00 - dovrà essere individuata una controparte di primario o comunque elevato standing, possibilmente disponibile a rilasciare una garanzia bancaria o assicurativa che assicuri, per un importo pari a sei mensilità del canone, l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al contratto;*

- *stipulare, modificare e risolvere contratti di consulenza nell'interesse della società e delle operazioni dei fondi da essa gestiti purché di valore unitario non superiore ad euro 50.000.*

Al Direttore Generale sono anche attribuite le seguenti mansioni:

- a) dirigere le attività quotidiane ed ordinarie della società, anche con riguardo all'attività di gestione dei fondi da essa gestiti, curando inoltre di analizzare e monitorare costantemente l'efficienza e l'efficacia dell'attività aziendale;
- b) curare la gestione del personale, adoperandosi affinché vi sia adeguata motivazione e piena condivisione degli obiettivi a ciascuno assegnati, assicurando coordinamento, collaborazione e la necessaria interazione fra il personale dipendente;
- c) assicurare ai dipendenti l'autonomia necessaria, affinché nel rispetto delle direttive ricevute svolgano i compiti assegnati con spirito di iniziativa e piena consapevolezza delle proprie responsabilità;
- d) tenere, tempestivamente, informato l'Amministratore Delegato (ove nominato) su tutte le questioni di interesse per la gestione aziendale.

Collegio Sindacale

Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, in relazione alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, si segnala che gli stessi debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa di settore.

Sempre in ossequio a quanto disposto dalla normativa di settore, la verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La retribuzione del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio.

La nomina dell'attuale Collegio Sindacale, del Presidente e la determinazione del relativo compenso è avvenuta in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci in data 26 aprile 2004 ed è così composto:

Presidente	Dott. Bruno Filippi
Sindaco effettivo	Rag. Roberto Bianco
Sindaco effettivo	Dott. Armando Briozzo
Sindaco Supplente	Dott. Attilio Ferrari
Sindaco Supplente	Dott. Sergio Brancato

Composizione del Capitale Azionario

Il capitale sociale è di Euro 5.200.000.= (cinquemilioniduecentomila), interamente versato e rappresentato da n. 520.000 (cinquecentoventimila) azioni del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

Le azioni sono nominative, indivisibili e trasferibili ai sensi di legge e conferiscono uguali diritti ai soci.

L'azionariato della società è composto da 13 Banche Popolari e Unione Fiduciaria Spa.

Nessun azionista detiene una partecipazione rilevante rispetto agli altri.

Non sono stati sottoscritti patti parasociali fra gli azionisti.

Operazioni con parti correlate

Il manuale delle procedure interne adottato dalla Società disciplina espressamente gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere nell'attività di investimento immobiliare e mobiliare del patrimonio del fondo.

In particolare il codice di autodisciplina statuisce che i soggetti che, nell'esercizio della funzione di gestione hanno un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse dei patrimoni gestiti debbano informare la SGR di tale conflitto, nonché vengono poste limitazioni all'operatività su strumenti finanziari e valori mobiliari da parte di esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori.

Il sistema di Controllo Interno

La società si avvale di una Funzione di Controllo Interno indipendente che opera tenendo conto della normativa di vigilanza della Banca d'Italia, del Testo Unico della Finanza e dei relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob e Banca d'Italia nonché delle Procedure e del Codice di comportamento adottato dalla società stessa.

La Funzione di Controllo Interno è stata esternalizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2003 e l'incarico è attualmente affidato al Dott. Diego Messina della società Deloitte ERS srl.

La funzione nell'espletamento del suo incarico fornisce tutte le informazioni circa l'efficacia e l'efficienza delle procedure adottate della società nella conduzione delle operazioni aziendali. La frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti della Funzione di Controllo Interno vengono definiti nell'ambito di un apposito piano delle verifiche sottoposto annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesso agli organi di vigilanza.

Per quanto attiene ai compiti della Funzione di Controllo Interno, si segnala in particolare che tale funzione deve, tra l'altro:

- verificare costantemente l'idoneità delle procedure interne ed assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgl 24 febbraio 1998 n. 58 e ai relativi regolamenti di attuazione;
- vigilare sul rispetto delle procedure interne
- vigilare sul rispetto del codice interno di comportamento;

- gestire il registro reclami;
- verificare la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione collettiva, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e degli obiettivi di ciascun fondo gestito;
- verificare l'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi connessi con l'investimento del patrimonio della SGR

Nello svolgimento dell'incarico il Responsabile della funzione di Controllo Interno deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della SGR, gli esiti delle verifiche periodiche compiute e, più in generale i risultati della propria attività. In ogni caso qualora dovesse riscontrare gravi irregolarità il Responsabile della Funzione Controllo interno ne riferirà direttamente al Collegio Sindacale.

Ino ogni caso l'attività di Controllo Interno viene anche condotta tramite un periodico confronto e dialettica con i dipendenti e la dirigenza della società.

Altri controlli

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato in data 19 luglio 2004 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs 231/01; tale modello è stato oggetto di successive modifiche ed è tuttora in corso di revisione ed implementazione per attuare in maniera concreta gli obiettivi perseguiti con il medesimo.

Trattamento delle informazioni riservate

Per quanto concerne il trattamento delle informazioni riservate si segnala che, in forza di quanto disposto dal Codice Aziendale, i componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti, e i collaboratori della SGR non possono rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni di carattere riservato o confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività. Qualora un'informazione di carattere riservato o confidenziale debba essere comunicata a terzi in base a disposizioni legislative o regolamentari applicabili, la natura della stessa deve essere evidenziata preventivamente al terzo.

È vietato a tali soggetti di utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le informazioni riservate, nonché di consigliare a terzi l'effettuazione di operazioni sulla base delle suddette

informazioni e di indurre chiunque ad operare sugli strumenti finanziari cui le informazioni riservate si riferiscono.

La gestione delle informazioni riservate, con specifico riguardo alle informazioni price-sensitive riguardanti le operazioni del Fondo è affidata al Direttore Generale, il quale tra l'altro supervisiona e coordina l'operato del Responsabile Comunicazione e Immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 17 giugno 2004 ha adottato il Codice di Comportamento sull'Internal Dealing in coerenza con le previsioni del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il Codice in particolare prevede che il Soggetto Responsabile curi, sotto la propria esclusiva responsabilità, la trasmissione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute. La trasmissione deve in ogni caso avvenire:

- entro l'ottavo giorno di borsa aperta successivo al termine di ciascun Periodo di Rilevanza per le operazioni che superino la Soglia di Rilevanza Continua (quali siano pari o superiori, anche cumulativamente, al valore di 50.000 euro)
- senza indugio, e comunque entro il secondo giorno di borsa aperta successivo al compimento dell'operazione, per le operazioni che superino la Soglia di Rilevanza Episodica (le quali siano pari o superiori, anche cumulativamente, al valore di 250.000 euro)

Rapporto con i soci

E' favorita la conoscenza della società da parte degli azionisti attraverso un dialogo continuativo intrattenuto dai vertici aziendali con la generalità dei soci.

Sezione II

Informazioni sull'attuazione delle previsioni del Protocollo di Autonomia adottato da Polis Fondi SGR.p.A. sul modello fornito dall'Associazione di Categoria Assogestioni

Livelli di attuazione

1. Cumulo di funzioni (ARTICOLO NON ADOTTATO)

La regola proposta da ASSOGESTIONI è volta ad evitare situazioni di conflitto di interesse in materia di investimento in strumenti finanziari, derivanti dal conferimento di deleghe di gestione a soggetti che (i) nell'eventuale gruppo di appartenenza delle SGR svolgano servizi di investimento relativi ai patrimoni gestiti ovvero (ii) siano amministratori di società emittenti titoli presenti nei patrimoni in gestione.

Detta regola, evidentemente dettata con riferimento prevalente alle SGR che gestiscono fondi mobiliari, non sembra per ciò stesso confacente alla società (di seguito anche la "SGR"), tenuto anche conto di due ulteriori ordini di ragioni, l'una attinente all'attuale situazione partecipativa della SGR, l'altra, ben più rilevante, di natura sostanziale alla luce della concreta operatività della SGR.

Più precisamente, quanto al primo aspetto è notorio che la SGR non appartiene ad alcun gruppo ed ha anzi una composizione molto frammentata dell'azionariato, essendo partecipata da n. 14 banche popolari e da Unione Fiduciaria, in una segmentazione delle partecipazioni che vede il maggior azionista titolare di una quota pari solo al 7% del capitale della SGR.

In relazione al secondo aspetto, non solo è notorio che l'attività della SGR è per statuto limitata all'istituzione e gestione di fondi immobiliari e che il patrimonio di detti fondi viene pertanto investito in strumenti finanziari solo in via residuale e transitoria: a ciò si aggiunge che il Regolamento del Fondo "Polis" di conseguenza prevede che l'investimento in strumenti finanziari viene effettuato in strumenti che presentino peraltro caratteristiche di rischio minima, come i titoli di stato e le obbligazioni. Il che esclude di per sé le problematiche che la regola in oggetto intende affrontare.

Si propone pertanto di non procedere all'adozione di tale regola, riservando ulteriori valutazioni al momento dell'eventuale istituzione di nuovi fondi il cui Regolamento non ponga i suddetti limiti.

2. Amministratori indipendenti (ARTICOLO ADOTTATO)

La regola in esame è indirizzata ad assicurare che la composizione del consiglio di amministrazione delle SGR garantisca un effettivo controllo e verifica dell'operato del consiglio medesimo e soprattutto degli amministratori muniti di deleghe operative.

Detta regola, appare sufficientemente chiara ed esaustiva e si riproduce qui di seguito:

“Amministratori indipendenti

1. *La Sgr assicura la presenza, nel proprio consiglio di amministrazione, di un numero sufficiente di amministratori indipendenti. Si considera indipendente l'amministratore non munito di deleghe operative nella Società, il quale contemporaneamente:*
 - a) *non intrattiene significativi rapporti di affari o professionali, né ha o ha avuto un rapporto di lavoro subordinato, con la Sgr, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);*
 - b) *non fa parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;*
 - c) *non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Sgr, né aderisce a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Sgr;*
 - d) *risponde a requisiti di competenza e autorevolezza non inferiori a quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione.*
2. *Gli amministratori indipendenti sottoscrivono annualmente una dichiarazione relativa al permanere delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e comunque si impegnano a comunicarne immediatamente il venir meno. E' opportuno che ciascun amministratore indipendente sia titolare di un investimento personale di ammontare non meramente simbolico in fondi comuni gestiti dalla Sgr, alle condizioni mediamente applicate alla clientela.*
3. *La Sgr indica, nel documento sui soggetti che partecipano all'operazione di sollecitazione, generalità, numero e attribuzioni degli amministratori indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti l'organo amministrativo.*
4. *E' auspicato che gli amministratori indipendenti per almeno due anni dalla cessazione della carica non possano intrattenere significativi rapporti di affari o professionali, né avere un rapporto di lavoro subordinato, con la Sgr, con società controllanti o con società da queste controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi).”*

3. Attribuzioni degli amministratori indipendenti (ARTICOLO ADOTTATO)

La regola *de qua* suggerisce le modalità secondo cui gli amministratori indipendenti potrebbero esercitare in concreto la loro attività di controllo e verifica.

Si propone l'adozione della regola nel testo che segue:

“Attribuzioni degli amministratori indipendenti

1. *Gli amministratori indipendenti:*
 - a) *individuano, al fine di sottoporle all'esame del consiglio di amministrazione, situazioni di potenziale conflitto con l'interesse dei partecipanti e svolgono le altre funzioni loro assegnate dalle disposizioni del presente Protocollo di Autonomia;*
 - b) *esprimono un parere sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti nonché sulle questioni loro sottoposte da almeno due componenti del consiglio di amministrazione.*
 - c) *esprimono un parere in ordine ai criteri generali per la remunerazione degli amministratori, dell'alta direzione e dei gestori, che vengono fissati dal consiglio di amministrazione.*
2. *I pareri resi dagli amministratori indipendenti non hanno carattere vincolante e possono venire resi anche nell'ambito delle riunioni del Consiglio di amministrazione.*
3. *Gli amministratori indipendenti possono proporre al consiglio di amministrazione di avvalersi, a spese della Sgr ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal consiglio di amministrazione, i consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la società e/o le società controllanti e/o le società ad esse collegate ovvero con gli amministratori indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali gli amministratori indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.*

Tale testo ripropone in buona parte il testo proposto da ASSOGESTIONI, salvo in particolare le sottoesposte modifiche:

- l'inserimento al punto 2 della parte evidenziata con sottolineatura, che è volta a favorire in maniera concreta l'effettiva prestazione dei pareri per l'ipotesi in cui l'operatività della SGR e la composizione dell'organo amministrativo non consentano differenti modalità di acquisizione di detti pareri;
- il mancato recepimento di una clausola che è applicabile alla gestione di fondi che investono in azioni, il che non è per la SGR che attualmente non gestisce Fondi Azionari.

4. Strumenti finanziari emessi o collocati da società del gruppo (ARTICOLO NON ADOTTATO)

La regola proposta da ASSOGESTIONI è finalizzata a far stabilire alle SGR limiti generali all'investimento, per conto dei patrimoni gestiti, in strumenti finanziari emessi o collocati da società del gruppo e, all'interno di tali limiti, a precisare quali debbano essere i criteri secondo cui operare detto investimento.

La regola non risulta estensibile alla SGR, dato che la stessa non appartiene ad alcun gruppo.

5. Servizi e convenzioni riguardanti gli OICR (ARTICOLO ADOTTATO)

La regola suggerita da ASSOGESTIONI è tesa a garantire che i soggetti/controparti che svolgono prestazioni a favore o comunque nell'interesse dei patrimoni gestiti vengano scelti sulla base di criteri di ragionevolezza ed efficienza, anche al fine di evitare che siano posti a carico di detti patrimoni oneri sovrabbondanti o comunque evitabili.

Si propone l'adozione della regola nel testo di seguito formulato:

“Servizi e convenzioni riguardanti gli Oicr

- 1. In relazione alla prestazione di servizi in favore degli OICR gestiti, la scelta delle controparti e la ripartizione degli incarichi tra le stesse sono effettuate valutando in particolare la professionalità e l'esperienza in materia delle controparti, nonché l'economicità delle offerte dalle stesse prospettate.*
- 2. Gli amministratori indipendenti curano di verificare che gli Oicr gestiti non risultino gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità agli stessi spettanti.*
- 3. Gli amministratori indipendenti esprimono altresì il proprio parere sul contenuto delle convenzioni tra Sgr promotrice e gestore, per i contratti che presentino profili riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi.*
- 4. Le convenzioni con società del gruppo della Sgr devono essere approvate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere degli amministratori indipendenti.”*

Tale testo, ripropone sostanzialmente il testo prospettato da ASSOGESTIONI, con un'integrazione al punto 1 per proporre già in concreto i criteri cui ispirare la scelta delle controparti.

6. Esercizio del diritto di voto (ARTICOLO NON ADOTTATO)

La regola intende favorire il rispetto della disposizione del Testo Unico della Finanza che impone alle SGR di esercitare i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti nell'interesse dei sottoscrittori dei fondi medesimi (v. art. 40).

Dato che, al momento il patrimonio del Fondo gestito dalla SGR non viene nemmeno transitoriamente investito in azioni, allo stato non sussistono i presupposti per l'adozione della regola.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Tancredi Bianchi

Milano, 24 febbraio 2005

Numero riunioni svolte nell'esercizio 2004 = 9

COMITATO REMUNERAZIONE = NON COSTITUITO

COMITATO NOMINE = NON COSTITUITO

COMITATO ESECUTIVO = NON NOMINATO

Struttura del Consiglio di Amministrazione

ANNO 2004

Carica	Componenti	Esecutivi	Non Esecutivi	Indipendenti*
Presidente	Tancredi Bianchi	SI	NO	NO
Amministratore Delegato cessato dalla carica 25/4/04	Luigi Arborio Mella	SI	NO	NO
Amministratore in carica dal 26/4/04	Luigi Arborio Mella Mella	NO	SI	SI
Amministratore	Luigi Avogadro	NO	SI	SI
Amministratore	Paolo Bianchi	NO	SI	SI
Amministratore	Aldo Calvani	NO	SI	SI
Amministratore	Felice Cirulli	NO	SI	SI
Amministratore	Michele Costanzo	NO	SI	SI
Amministratore	Angelo Gardella	NO	SI	SI
Amministratore	Divo Gronchi	NO	SI	SI
Amministratore	Attilio Guardone	NO	SI	SI
Amministratore	Gianfranco Macchini	NO	SI	SI
Amministratore	Giovanni Carlo Massera	NO	SI	SI
Amministratore	Luigi Odorici	NO	SI	SI
Amministratore	Adriano Parrini	NO	SI	SI
Amministratore	Germano Volpi	NO	SI	SI
Amministratore Cessato dalla carica 26/04/04	Gianni Mezzetti	NO	SI	-
Amministratore cessato dalla carica 26/04/04	Alfredo Gusmini	NO	SI	-

* Amministratore indipendente ossia in possesso dei requisiti previsti dal Protocollo di Autonomia per le Società di Gestione del Risparmio predisposto da Assogestioni ed adottato dalla società.

